

STATUTO

ASSOCIAZIONE GOVERNANCE E CONTROLLO (ASSOGECO)

Art. 1

Denominazione – Normativa applicabile - Sede Sociale – Durata

1. È costituita l'associazione denominata "Associazione *Governance* e Controllo (ASSOGECO)", un'associazione apolitica, apartitica ed aconfessionale. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.
2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").
3. L'Associazione ha sede legale in Bologna, via Castiglione n. 22, e può avere più sedi operative sparse nel territorio nazionale.
4. L'associazione può articolarsi a livello regionale o nazionale conformemente alle delibere del consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2

Scopo

1. L'Associazione si prefigge di favorire e stimolare l'utilizzo di strumenti, regole e processi alla base delle decisioni inerenti agli obiettivi degli enti finalizzati ad una corretta ed efficiente gestione dell'impresa, nonché alla corretta misurazione dei risultati raggiunti.
2. L'Associazione intende promuovere, sostenere e fornire un significativo contributo all'evoluzione della cultura e della pratica del buon governo degli enti pubblici non economici e di enti privati che perseguono finalità di interesse pubblico, specialmente attraverso la valorizzazione del ruolo dei componenti indipendenti degli organi.
3. Nell'ambito della *Governance* e del Controllo degli Enti Pubblici non economici e di Enti Privati che perseguono finalità di interesse pubblico, si propone di formare e perfezionare il ruolo dei soggetti indipendenti incaricati, a diversi livelli, in tale campo e di qualunque soggetto intenda ambire a tale posizione, sia ambito privatistico che in ambito pubblico. L'Associazione fornisce, anche, assistenza a tutti i soggetti iscritti o che intendono iscriversi in un qualsiasi Ordine e/o Albo Professionale, collegi, elenchi situati nel territorio italiano, ove questi non offrano analoga assistenza con le proprie attività istituzionali a ciò finalizzate.
4. L'Associazione nell'ottica del perseguimento dello scopo di cui al punto 1, si propone di perseguire in via esclusiva o comunque principale, ed in maniera congiunta o disgiunta, le seguenti attività:

- a) Organizzare corsi, stage, incontri, congressi, assemblee ad ogni livello e nelle sedi più opportune per l'istruzione, formazione e aggiornamento professionale nonché per stimolare la condivisione di esperienze e lo scambio di opinioni dei diversi soggetti incaricati di un potere di *Governance/Controllo* negli Enti Pubblici non Economici e negli Enti Privati che perseguono finalità di interesse pubblico;
- b) Attivare collaborazioni con gli ordini territoriali, università, autorità pubbliche, istituti di ricerca ed enti operanti nel campo della ricerca scientifica;
- c) Pubblicare libri, riviste e altra documentazione per la divulgazione dello scopo sociale, anche attraverso sistemi e strumenti telematici;
- d) Partecipare o interagire con Associazioni, Enti ed Istituzioni aventi scopi analoghi e affini ai propri;
- e) Realizzare reti professionali tra soggetti partecipanti a diversi livelli di *Governance* e *Controllo* negli Enti Pubblici non Economici e negli Enti Privati che perseguono finalità di interesse pubblico;
- f) Organizzare viaggi di studio in Italia e nei Paesi Esteri nell'ottica di favorire il continuo aggiornamento circa la migliore pratica professionale e societaria, nonché per favorire iniziative di *matching* tra gli associati delle rispettive organizzazioni;
- g) Facilitare attività di assistenza e consulenza a favore degli associati mediante convenzioni con studi professionali, anche nell'ambito della previdenza e dell'assistenza sanitaria.

Art. 3

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
 - a) Quote annuali versate dagli Associati;
 - b) Donazioni e lasciti testamentari;
 - c) Beni, mobili e immobili;
 - d) Contributi
 - e) Ogni altra entrata compatibile con la natura dell'Associazione.
2. L'Associazione impone il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, e capitale durante la sua vita. Altresì, è imposto l'obbligo di utilizzare il patrimonio dell'associazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività di interesse generale statutarie.
3. I documenti contabili dell'Associazione sono annuali e si riferiscono all'esercizio 1° gennaio – 31 dicembre.
4. Il bilancio consuntivo è preparato dal tesoriere, e sottoposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro la fine del mese solare di giugno. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione, ed inviato via e-mail ai soci, entro i giorni quindici precedenti la seduta, così da poter essere consultato da ogni associato.
5. Il bilancio preventivo è preparato dal tesoriere, di norma, entro la fine dell'esercizio precedente quello di riferimento, e viene approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

Soci

1. Il numero di soci è illimitato.
2. Possono essere soci dell'Associazione *Governance* e Controllo (ASSOGECO), senza alcuna forma di discriminazione, tutti coloro che:
 - a) si occupano o si interessano di *Governance* e Controllo negli Enti Pubblici non economici e di Enti Privati che perseguono finalità di interesse pubblico;
 - b) sono iscritti o intendono iscriversi in un qualsiasi Ordine e/o Albo Professionale, Collegio, Elenchi di Professione, situati nel territorio italiano;
 - c) condividono i principi, i valori, le finalità dell'Associazione e ne accettano le regole dello Statuto.
3. L'aspirante Socio/Socia, che intenda essere ammesso nella compagine associativa, deve manifestare il suo interesse in tal senso finalizzando l'iscrizione all'Associazione nei modi e nei tempi che verranno pubblicamente comunicati dal Consiglio Direttivo.
4. I soci possono essere:
 - a) Soci fondatori individuati nell'atto costitutivo
 - b) Soci ordinari: sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e scelti tra le personalità italiane e straniere che abbiano acquisito particolari meriti per attività svolta nel settore di riferimento in cui operano gli Enti Pubblici non economici e gli Enti Privati che perseguono finalità di interesse pubblico. Gli appartenenti a questa categoria sono esclusi dall'obbligo del versamento della quota sociale, non hanno diritto al voto e possono ricoprire qualsiasi carica sociale.
 - c) Soci ordinari: tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
5. L'iscrizione all'Associazione ha durata annuale, ed è intrasmissibile.
6. I soci hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. In particolare, hanno il diritto di:
 - a) Eleggere gli organi sociali (ad eccezione dei soci Onorari), ed essere eletti negli stessi;
 - b) Essere informati sulle attività dell'associazione e prendere visione del loro andamento;
 - c) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, e consultare i verbali delle assemblee;
 - d) Votare in assemblea, ad eccezione dei soci Onorari, detenendo ciascuno Socio/Socia il diritto a un voto.
7. I soci, qualsiasi sia la loro tipologia, hanno il dovere di:
 - a) Rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno, nonché le disposizioni e deliberazioni degli organi associativi.
 - b) Svolgere la propria attività a favore dell'Associazione in maniera spontanea e gratuita, senza fini di lucro.
 - c) Di comportarsi con lealtà nei rapporti reciproci.
 - d) Versare la quota associativa nel quantum e nei modi annualmente determinati dal Consiglio Direttivo, entro e non oltre il giorno ventotto febbraio di ogni anno. La

quota associativa è personale, non rimborsabile, non rivalutabile, e non trasferibile a terzi.

- e) Di informare tempestivamente il Consiglio Direttivo di tutte le questioni nelle quali possa essere interessata l'Associazione.

8. La qualità di Socio/Socia può essere persa per:

- a) Comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione o non rispettosi dei doveri menzionati al precedente comma.
- b) Dimissioni dall'Associazione.
- c) Morosità, decorsi sessanta giorni dall'invito a pagare formulato con e-mail o Posta Elettronica Certificata. In detto periodo il Socio/Socia resta sospeso e non può esercitare il diritto di voto o qualunque attività dipendente da carica sociale o da incarichi eventualmente ricevuti.

Art. 5

Organi sociali

- 1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) Assemblea degli Associati;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Vicepresidente;
 - e) Segretario generale;
 - f) Tesoriere;
 - g) Revisore legale;
 - h) Comitato scientifico;
- 2. Le cariche sociali, definite come i ruoli ricoperti di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) nel precedente comma, durano in carica tre anni e decadono con l'approvazione del bilancio del terzo anno di mandato, e possono essere rielette per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 6

Assemblea degli Associati

- 1. L'Assemblea è composta dai soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.
- 2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, e comunque ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.
- 3. L'Assemblea è convocata con preavviso ai soci di almeno quindici giorni antecedenti la data dell'adunanza e tale comunicazione di preavviso può avvenire tramite qualsiasi mezzo che ne permetta la trasmissione e ricezione, ivi inclusi strumenti telematici (es. e-mail) e digitali. Nella lettera di convocazione debbono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'ora dell'adunanza dell'Assemblea.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente oppure dalla persona scelta dai presenti. Dall'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante – che è, di norma, il Segretario dell'Associazione o altro soggetto designato dalla stessa Assemblea all'inizio dell'adunanza – ed è conservato presso la sede legale dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci previa richiesta scritta al Presidente.
5. In caso ve ne sia la necessità, sarà possibile intervenire all'Assemblea dei Soci anche attraverso software di video-conferenza (es. Zoom) previa comunicazione ai soci al momento di convocazione dell'adunanza.
6. I compiti dell'assemblea sono:
 - a) La nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
 - b) La nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
 - c) L'approvazione del bilancio consuntivo;
 - d) La deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) La deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - f) L'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) La deliberazione, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) La deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
7. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci presenti in proprio, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio.
8. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto a maggioranza qualificata del 75% dei presenti, e dispone lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione dell'eventuale attivo ad altra associazione che persegue le medesime finalità.
9. Le decisioni prese dall'Assemblea, e formalizzate nel verbale, impegnano tutti i soci, sia dissenzienti che assenti, alla relativa osservazione.
10. Tutti i soci che intendono portare all'Assemblea Generale delle proposte atte alle elaborazioni dell'ordine del giorno devono trasmettere via e-mail, o PEC alla Presidenza entro dieci giorni precedenti la data di svolgimento dell'assemblea in convocazione, allegando la relativa documentazione.
11. I membri del Consiglio Direttivo non sono ammessi a votare su argomenti riguardanti i rendiconti e relazioni finanziarie della loro gestione.

Art. 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto a un numero dispari di membri, a partire da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi. Il Presidente indice le riunioni del Consiglio Direttivo e ne dà avviso ai componenti entro giorni quindici dall'adunanza.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere indette in qualsiasi momento purché ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. In quest'ultimo caso, il Presidente è incaricato di indire la riunione del Consiglio Direttivo entro giorni dieci dalla data della richiesta e darne avviso ai componenti del Consiglio Direttivo entro giorni sette dalla data dell'adunanza.
5. Il Consiglio Direttivo è competente a:
 - a) Deliberare sulla definizione annuale della programmazione delle attività dell'Associazione.
 - b) Curare l'organizzazione delle attività sociali.
 - c) Autorizzare la spendita del nome e del simbolo dell'Associazione di cui all'art. 1 comma 1 del presente Statuto.
 - d) Provvedere alla corretta esecuzione delle delibere assembleari.
 - e) Formalizzare il codice interno per il funzionamento dell'Associazione.
 - f) Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo entro la fine del mese solare di giugno.
 - g) Curare la tenuta dei libri sociali.
6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo le competenze di cui alle lett. b) c) d) f) e) del precedente comma. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere depositate presso un apposito registro, disponibile presso la sede legale dell'Associazione e visionabile a tutti i soci che ne facciano richiesta – previa comunicazione al Presidente.
7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Ogni membro del Consiglio che non interviene a tre riunioni consecutive convocate dal Presidente, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.
9. La durata del consiglio direttivo è definita dall'art. 5 comma 2 del presente Statuto.
10. Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, si procede alla loro sostituzione mediante cooptazione. Qualora, invece, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'assemblea, l'intero Consiglio direttivo decade e si deve procedere ex novo alla sua nomina.
11. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, così come quelle degli eventuali sostituti che sono succeduti ai soci operativi durante il loro mandato, si tengono ogni tre anni. La data delle elezioni è fissata almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e viene comunicata a tutti i soci tramite e-mail od altro mezzo equipollente. Le candidature devono essere formalizzate al Presidente sette giorni antecedenti la data fissata per le elezioni e sono da questi tempestivamente comunicate ai soci nelle forme e nei modi di cui al precedente punto. Le elezioni sono a scrutinio segreto, e potranno essere normate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo.
12. Il Consiglio decade per:

- a) Revoca (mozione di sfiducia), presentata in forma adeguatamente motivata al Presidente da almeno 1/3 dei soci, per notevole inadempimento dei propri compiti o per l'oggettiva potenzialità lesiva, per il buon nome e l'immagine dell'Associazione, della condotta dei suoi membri. Sulla mozione decide l'Assemblea dei Soci, convocata in via straordinaria giorni trenta giorni dalla sua presentazione, a maggioranza dei 75% degli aventi diritto al voto.
 - b) Dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti.
13. Non è candidabile, né può fare parte del Consiglio Direttivo, alcun Socio/Socia che copre cariche sociali in altre associazioni di tipo sindacale.

Art. 8

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice del 50% dei votanti.
3. Il Presidente dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto consecutivamente nel limite di tre mandati.
4. Almeno quattro mesi dall'ultima Assemblea dei Soci temporalmente utile prima della scadenza del mandato, il Presidente invita i soci a candidarsi per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente dispone dei seguenti incarichi:
 - a) Nomina il Vicepresidente che lo sostituisce nelle funzioni di seguito riportate in caso di assenza o impedimento, ciò previa autorizzazione.
 - b) Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
 - c) Dà esecuzione alle delibere del Consiglio;
 - d) In sua vece, per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza, può delegare potere di firma e potere decisionale ad altri membri del Consiglio Direttivo oppure ad altri soci;
 - e) In caso di urgenza può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
6. Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato in corso e provvede, entro un mese, a convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 9

Segretario generale

1. Il Segretario generale viene nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui fa parte.
2. Il Segretario generale provvede a quanto necessario per l'amministrazione generale, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione.
3. In particolare, il Segretario ha il compito di:

- a) Provvedere al tesseramento e all'aggiornamento del libro Soci;
- b) Provvede al disbrigo della normale corrispondenza, firmando quella che non ha valore di legale rappresentanza;
- c) Cura la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- d) Provvede all'inoltro delle convocazioni;
- e) Collabora con il Tesoriere alla preparazione del rendiconto contabile economico finanziario dell'Associazione;
- f) Pone in essere le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Tesoriere

1. Il Tesoriere dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere provvede, sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo, a quanto necessario per l'amministrazione contabile.
3. Il Tesoriere dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui fa parte.
4. Il Tesoriere ha il compito di:
 - a) Curare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo o autorizzate dal Presidente;
 - b) Aggiornare e custodire il libro Cassa e tutti gli altri libri e documenti affidatigli;
 - c) Custodire i beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti ereditari o donazioni, dei quali dovrà tenere aggiornato il libro inventari;
 - d) Preparare e compilare il Rendiconto contabile economico finanziario dell'Associazione, sottoponendoli alla collaborazione del Segretario generale ed al controllo del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Revisore legale dei conti

1. Il revisore legale dei conti viene nominato dall'Assemblea dei Soci, qualora i proventi il valore dell'attivo in generale, le entrate dell'Associazione superino per due anni consecutivi l'ammontare di euro 200.000,00. Il Revisore legale dei conti incaricato dovrà essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro Revisori Legali.
2. Il Revisore legale dei conti resta in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e non può essere rieletto nei limiti dell'art. 5, comma 2 del presente Statuto.
3. In particolare, il Revisore legale dei conti ha il compito di:
 - a) Vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
 - b) Verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
 - c) Redigere apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
4. Il Revisore legale dei conti ha il diritto di assistere alle riunioni dell'Assemblea e può intervenire, se invitato e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio

Direttivo, esprimendo il proprio parere tecnico sugli argomenti all'ordine del giorno, qualora richiesto.

Art. 12

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da un numero minimo di tre membri scelti dall'Assemblea tra le persone fisiche e giuridiche esperte nelle materie indicate nell'art. 2 del presente Statuto, oltre al Presidente dell'Associazione che fa parte di diritto del Comitato scientifico.
2. I componenti del Comitato scientifico restano in carica per tre anni dalla loro nomina e decadono contemporaneamente al Consiglio Direttivo.
I membri del Comitato scientifico decadono, inoltre, nel caso di assenza senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Comitato stesso.
3. Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi membri un Presidente il quale riferirà periodicamente al Consiglio Direttivo sull'attività svolta, mantenendo i contatti utili per ottimizzare la dinamica del proprio funzionamento.
4. Il Comitato scientifico, è suddiviso in due aree, ovvero area *Governance* ed area Controllo (nelle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto) e per ognuna di queste aree propone al Consiglio direttivo le iniziative di ricerca scientifica e di formazione in merito ai programmi di attività dell'Associazione e rende pareri e assistenza al Consiglio Direttivo, su ogni questione della quale questo ne faccia richiesta.
5. Il Comitato scientifico può istituire al suo interno un regolamento di funzionamento al fine di coordinare l'attività dei componenti da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo può disporre l'esclusione di uno o più membri del Comitato scientifico al verificarsi delle cause di cui all'art.13, comma 3 del presente Statuto.

Art. 13

Recesso ed esclusione

1. Il rapporto associativo cessa in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione del Socio/Socia.
2. Ciascun associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio direttivo mediante posta elettronica certificata (PEC). La facoltà di recesso si intende esercitata il giorno in cui la comunicazione previene all'Associazione è efficace a seguito di ratifica del consiglio direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo può escludere un Socio/Socia, in presenza di giusta causa, vale a dire in presenza di un comportamento che integri una grave violazione degli interessi e delle finalità dell'Associazione, una violazione colposa o dolosa delle disposizioni statutarie od un comportamento disonorevole.
4. Il venir meno della qualità di Socio/Socia, per qualsiasi motivo, non dà diritto al rimborso dei contributi versati, inclusi quelli relativi all'esercizio in corso, né conferisce diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 14

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria dispone lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione dell'eventuale attivo ad altra Associazione o qualsiasi altro Ente che persegue i medesimi scopi e finalità dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 15

Emblema sociale

1. L'Associazione assume come simbolo l'immagine riportata nell'intestazione del presente documento (emblema).
2. Gli associati sono autorizzati a:
 - a) Riprodurre l'emblema sociale su biglietti da visita personale;
 - b) Riprodurre l'emblema su cartelloni, manifesti di qualsiasi grandezza, o su qualsiasi supporto analogico e digitale.

Art. 16

Rimborsi

1. Tutte le cariche e/o funzioni ricoperte dagli organi sociali di cui all'art. 5 del presente Statuto sono a titolo gratuito.
2. Ai componenti di cui all'art. 5 competono i soli rimborsi delle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività istituzionale sulla base di un regolamento adottato dal Consiglio direttivo.